



COMUNE DI CAMPANA

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COPIA

N. 13

Data 28/04/2026

SEDUTA: ☒ Pubblica ☐ Non Pubblica

SESSIONE: ☒ Ordinaria ☐ Straordinaria ☐ Urgente

CONVOCAZIONE: ☒ 1° ☐ 2°

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali.

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno VENTOTTO, del mese di APRILE, alle ore 16.00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	CHIARELLO AGOSTINO	X		7	COSTANTINO MILENA	X	
2	SPINA LUIGI	X		8	IOVERNO FRANCESCO		X
3	AIELLO VIRGINIA	X		9	LAUTIERI ANDREA	X	
4	AMMANNATO MARIO FR.SCO	X		10	DE MARCO FRANCESCO	X	
5	AUSILIO AGOSTINO da remoto		X	11	LICCIARDI MARISA	X	
6	CALLIERI ANTONELLO LUCA	X			TOTALI	9	2

Consiglieri assegnati n. 11 – Consiglieri in carica n. 11

Consiglieri presenti: n. 9 – Consiglieri assenti: n. 2

Presiede l'Ing. Dott. AGOSTINO CHIARELLO, nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Dott. NICOLA MIDDONNO Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a precedere alla discussione sull'argomento in oggetto, inserito all'ordine del giorno.

Introduce il SINDACO.

Che passa la parola al VICESINDACO Calleri che relaziona sul Regolamento oggetto di discussione.

Premesso che:

- Il Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ha riordinato la disciplina dei tributi locali e, con il primo comma dell'art. 52, ha previsto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- la Legge del 09/08/2023 n. 111 intitolata delega al Governo per la riforma fiscale ha dettato i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle città Metropolitane e delle Province;

- in particolare l'art.14 comma 1), lett. f, punto 3, ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie; la lettera g) dello stesso articolo ha attribuito agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- la legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025, all'art.1, commi 102-110, ha previsto la facoltà per gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

RILEVATO che ai Comuni è stata data la possibilità, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, di prevedere l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni;

RILEVATO che ai sensi dell'art.1, comma 107, della Legge di Bilancio 2026, le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi;

RITENUTO dunque, di disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

RITENUTO, altresì, che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune sia per il debitore, infatti, il Comune avrà la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, di abbattere costi amministrativi e di contenzioso, di ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità e il debitore avrà la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e/o degli interessi;

RITENUTO che le finalità dell'istituto sono:

- il miglioramento dei livelli di riscossione;
- la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- la deflazione del contenzioso.

CONSIDERATO che la società AREA RISCOSSINE SPA., concessionaria per la gestione, riscossione e accertamento dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali ha trasmesso, per quanto di competenza, la documentazione relativa alle annualità oggetto di possibile definizione;

CONSIDERATO che il servizio finanziario ha altresì esaminato i carichi affidati alla società di riscossione rientranti nella possibile definizione;

CONSIDERATO che il servizio finanziario, per le annualità oggetto di definizione agevolata di cui all'allegato regolamento (2000 – 2025), ha proceduto alla valutazione degli effetti finanziari sugli equilibri di bilancio che vengono garantiti per le annualità già oggetto di accertamento, da adeguati accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità,

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali, composto da ventisei (26) articoli;

CONSIDERATO che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge di Bilancio 2026,

Con **votazione**: n. 6 voti favorevoli, e n. 3 astenuti (Lautieri Andrea, De Marco Francesco, Licciardi Marisa), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **Di approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali.
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
- 4) **Di adottare** tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
- 5) **Di dichiarare**, con la seguente votazione: n. 6 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Lautieri Andrea, De Marco Francesco, Licciardi Marisa), espressi in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:

Regolarità tecnico-contabile - Parere **FAVOREVOLE**.

Data 28.04.2026

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Luigi Lettieri



COMUNE DI CAMPANA
(PROVINCIA DI COSENZA)

C. F. : 87002190780 - P. IVA: 01190030781 - C.C.P. 12858874

Tel. 0983 93191 - Fax 0983 937898

Piazza Parlamento - 87061 CAMPANA (CS)

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

**Approvazione Regolamento Comunale per la
definizione agevolata delle entrate comunali.**

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole alla Deliberazione di cui all' oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000.

Campana li

Il Resp.le dell' Area Economica Finanziaria
Dott. Luigi Lettieri



Il Presidente
F.to Agostino CHIARELLO



Il Segretario Comunale
F.to Nicola MIDDONNO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Data **06 MAG. 2026**

Il Responsabile
F.to Antonio IOVERNO



Il Segretario Comunale
F.to Nicola MIDDONNO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

Il Responsabile
F.to Antonio IOVERNO



Il Segretario Comunale
F.to Nicola MIDDONNO

È copia conforme all'originale.

Data **06 MAG. 2026**



Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
(Dott. Luigi LETTIERI)



COMUNE DI CAMPANA

PROVINCIA COSENZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	5
Articolo 9 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 10 - Oggetto della definizione agevolata	5
Articolo 11 - Termini e modalità di presentazione della domanda	5
Articolo 12 - Importi dovuti	5
Articolo 13 - Perfezionamento della definizione	6
Articolo 14 - Diniego della definizione	7
Articolo 15 - Sospensione del processo	7
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	7
Articolo 16 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 17 - Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 18 - Conciliazione agevolata	8
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	8
Articolo 19 - Oggetto del Regolamento	8
Articolo 20 - Oggetto della definizione agevolata	8
Articolo 21 - Perfezionamento della regolarizzazione	8
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	10
Articolo 22 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 23 - Oggetto della definizione agevolata	10
Articolo 24 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	10
Articolo 25 - Effetti della definizione agevolata	11
Articolo 26 - Entrata in vigore	11

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento - Parte I

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo emesso fino al 31 dicembre 2024.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune (o concessionario), su istanza del debitore da presentarsi entro il **31.07.2026** comunica (anche attraverso il concessionario), nei successivi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, (o al concessionario), la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (o concessionario) mette a disposizione sul proprio sito *internet* entro il 31.07.2026. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune (*o il concessionario*) entro il 30.09.2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate previste nell'art. 4 del regolamento sulle rateizzazioni approvato dal C.C. con deliberazione n. 5 del 30.01.2018, con scadenza della prima rata stabilita sub a) e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza mensile;

c) previsione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune (*o il concessionario*) indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di tre di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o dal concessionario*), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune (o il concessionario) relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 9 - Oggetto del Regolamento - Parte II

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ivi inclusi i ricorsi notificati fino al giorno antecedente alla data di approvazione del regolamento.

Articolo 10 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore fino al giorno antecedente alla data di approvazione del regolamento. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Campana, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, e, tutti i canoni di occupazione e concessioni varie, le entrate patrimoniali tipo violazioni al codice della strada, canoni servizi idrico integrato;

b) il Concessionario per quanto attiene la riscossione degli stessi;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 11 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro il **31.07.2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o concessionario) e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 12 - Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 10, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data antecedente alla data di approvazione del regolamento. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo,

qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro la data antecedente alla data di approvazione del regolamento;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente, previa convalida da parte dell'ente impositore.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 13 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con l'accettazione della rateizzazione e con il pagamento dell'unica o della prima rata, se rateizzata.

2. Se l'importo dovuto è superiore a 200,00 euro è ammesso il pagamento rateale, versando la prima rata (10 % del Totale) entro il **31.10.2026**. La prima o unica rata deve essere versata entro il **31.10.2026**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con l'accettazione della rateizzazione e con il pagamento dell'unica o della prima rata, se rateizzata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti

effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 11, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 14 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 11, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 15 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionarsi della rateizzazione si potrà procedere a depositare istanza di estinzione del procedimento, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 16 - Oggetto del Regolamento – Parte III

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti fino alla data antecedente alla data di approvazione del regolamento attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 17 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data antecedente alla data di approvazione del regolamento.

Articolo 18 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data antecedente alla data di approvazione del regolamento aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il **31.07.2026**, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 19 - Oggetto del Regolamento – Parte IV

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 20 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di approvazione del presente regolamento, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta alla data di pagamento della prima rata.

Articolo 21 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 20 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il **31.10.2026**. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza mensile, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 20, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione

coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 22 - Oggetto del Regolamento – Parte V

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data di approvazione del presente regolamento relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla di approvazione del presente regolamento relativi a Tributi ed entrate patrimoniali dell'ente.

Articolo 23 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024;

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 24, comma 2.

Articolo 24 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 22, il debitore manifesta al Comune, (o al concessionario), la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31.07.2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (o concessionario) mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune (o il concessionario) entro il **30.09.2026** (in coerenza con le capacità operative delle strutture preposte) notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, **all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza**, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31.10.2026 o comunque entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento;

b) ovvero, versando il 10 % dell'importo totale come primo acconto con scadenza della prima rata stabilita sub a) e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza mensile;

c) previsione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3 Nel caso delle entrate di *importo non calcolabile dal Comune*, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune (o il concessionario) indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 25 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di tre di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in tutte le sue parti, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

